

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 29.6.2022

che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di alcune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di fabbricazione, presentazione e vendita del tabacco e dei prodotti derivati e che abroga Direttiva 2001/37/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 12, e l'articolo 11, paragrafo 6,

Considerato che

- (1) L'articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40/UE vieta l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi loro componente come filtri, carte, imballaggi, capsule o qualsiasi caratteristica tecnica che consenta di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco in questione o la loro intensità di fumo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE, i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esentati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 7.
- (3) L'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE consente agli Stati membri di esentare i prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco da pipa dall'obbligo di portare il messaggio informativo di cui all'articolo 9 (2) e le avvertenze sanitarie combinate di cui all'articolo 10.
- (4) Un prodotto del tabacco riscaldato è un nuovo prodotto del tabacco che viene riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, a seconda delle sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco senza fumo o un prodotto per fumare tabacco .
- (5) La Commissione ha stabilito nella relazione sull'accertamento di un cambiamento sostanziale di circostanze per i prodotti del tabacco riscaldato² un cambiamento sostanziale di circostanze per quanto riguarda i prodotti del tabacco riscaldato. Il Rapporto fornisce informazioni e statistiche sull'andamento del mercato che evidenziano un incremento dei volumi delle vendite di prodotti del tabacco riscaldato di almeno il 10% in almeno cinque Stati membri e che il volume delle vendite di prodotti del tabacco riscaldato al dettaglio ha superato il 2,5% delle vendite totali di prodotti del tabacco a livello di Unione.
- (6) In considerazione di tale cambiamento sostanziale delle circostanze in materia di prodotti del tabacco riscaldato, è opportuno modificare l'articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE al fine di estendere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in uno qualsiasi dei loro componenti come filtri, carte, confezioni, capsule o qualsiasi caratteristica tecnica che consenta di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, prodotti del tabacco riscaldato.

(7) Per gli stessi motivi, l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE dovrebbe essere modificato al fine di revocare la possibilità per gli Stati membri di concedere esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, dagli obblighi di recare il messaggio informativo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate per la salute di cui all'articolo 10.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/40/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Emendamenti alla Direttiva 2014/40/UE

La direttiva 2014/40/UE è così modificata:

(1) l'articolo 7, paragrafo 12, è sostituito dal seguente:

«Sono esentati dai divieti di cui ai commi 1 e 7 i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco riscaldato.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 per revocare tale esenzione per una particolare categoria di prodotti, se si verifica un cambiamento sostanziale delle circostanze, come stabilito in una relazione della Commissione.

Ai fini del primo comma, per "prodotto del tabacco riscaldato" si intende un nuovo prodotto del tabacco che viene riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, a seconda delle sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco senza fumo o un prodotto del tabacco da fumo.

(2) L'articolo 11 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Etichettatura di prodotti del tabacco da fumare diversi dalle sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa ad acqua e prodotti del tabacco riscaldato»;

b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono esentare i prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipe ad acqua e dai prodotti del tabacco riscaldato di cui all'articolo 7, paragrafo 12, secondo comma, dall'obbligo di portare il messaggio informativo di cui all'articolo 9, comma 2, e le avvertenze sanitarie combinate di cui all'articolo 10.

In tal caso, oltre all'avvertenza generale prevista dall'articolo 9, comma 1, ogni confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di tali prodotti recano una delle avvertenze elencate nell'allegato I. L'avvertenza generale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, include un riferimento ai servizi di cessazione dell'attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).».

Articolo 2

Trasposizione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ... [8 mesi dall'entrata in vigore], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni dal ... [11 mesi dopo l'entrata in vigore]. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tale riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri.

Bruxelles, il 29.6.2022

Per la Commissione
Il presidente
Ursula VON DER LEYEN